

Diritto Ecclesiastico

Patti Lateranensi, Concordato

Fonti

Principi costituzionali in materia religiosa

Cosa è il Diritto Ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico è il settore dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina il fenomeno religioso nei suoi rapporti con lo Stato. Regola i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (attraverso Concordati) e altre confessioni religiose (tramite Intese), tutelando la libertà di culto e l'uguaglianza.

Caratteristiche del diritto ecclesiastico:

- **Diritto Statale:** È un diritto emanato dallo Stato, non dalle chiese, e si trova nella costituzione, leggi ordinarie, e accordi bilaterali.
- **Differenza col Diritto Canonico:** Il diritto ecclesiastico è lo Stato che regola il rapporto con la Chiesa; il diritto canonico è il diritto interno proprio della Chiesa Cattolica
- **Fonti Principali:** Oltre alla Costituzione (art. 7, 8, 19, 20), sono fondamentali i Patti Lateranensi per la Chiesa Cattolica e le intese per le confessioni acattoliche.
- **Contenuto:** Disciplina istituti come il matrimonio concordatario, l'insegnamento della religione cattolica, il sostentamento del clero e la libertà religiosa individuale e collettiva.
- **Evoluzione:** Nato per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa, oggi si occupa in modo pluralista del fattore religioso in generale, inclusi i casi di immigrazione e il pluralismo culturale

Patti Lateranensi, Concordato

In data 11 febbraio 1929, si addivenne alla stipula dei Patti Lateranensi (così chiamati in quanto firmati da Benito Mussolini, capo del Governo, e dal cardinale Gasparri in rappresentanza del Papa, nel palazzo del Laterano).

I Patti constavano di tre documenti:

- il **Trattato**, che riconosceva la **personalità internazionale dello Stato della Città del Vaticano**, composto da un esiguo territorio di 0,44 Km² su cui si esplica la sovranità esclusiva del Pontefice. In tal modo fu assicurata agli organi centrali della Chiesa l'indipendenza necessaria per l'esercizio delle loro attività;

- il **Concordato**, che regolava nel dettaglio i futuri rapporti fra Stato e Chiesa in Italia.

Il Concordato rappresenta una forma di «compromesso» composto di ben 45 articoli che non prevedono possibilità di intese successive, salvo sancire, all'art. 43, di una generica amichevole procedura soluzione, di comune buon senso, in caso di eventuali difficoltà di interpretazione;

- **la Convenzione finanziaria**, con la quale furono risolte (almeno sulla carta) le questioni economiche pendenti (e che vedevano il Regno obbligato a risarcire la Chiesa) sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive

Il contenuto del trattato fu trasfuso nell'ordinamento italiano con tre leggi di attuazione, tutte datate 27-5-1929

- n. 810, per la piena ed intera esecuzione del Trattato e del Concordato;
- n. 847, cd. **legge matrimoniale**, per sancire il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il diritto canonico e delle sentenze ecclesiastiche di nullità e di dispensa dal matrimonio rato e non consumato;
- n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto.

I punti principali del Trattato sono:

- l'affermazione del principio confessionale secondo cui «la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato» (art. 1);
- il riconoscimento dell'autonomia degli enti centrali della Chiesa cattolica;
- il riconoscimento della sovranità internazionale della Santa Sede, il diritto di legazione attivo e passivo, le immunità diplomatiche agli inviati della Santa Sede;
- la nascita della Città del Vaticano, con il conseguente regime giuridico di piazza San Pietro: la sovranità e la giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre all'Italia spetta di provvedere ai servizi pubblici (illuminazione ecc.);
- l'affermazione della sacralità e inviolabilità della persona del Sommo Pontefice equiparandola a quella del Re;

- l'impegno dell'Italia ad assicurare il diritto di transito sul proprio territorio sia ai diplomatici inviati dalla Santa Sede o presso di essa, che alle merci ad essa destinate;
- l'efficacia giuridica in Italia delle sentenze emanate dalle autorità ecclesiastiche riguardanti persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare;
- il riconoscimento alla Santa Sede della proprietà di una serie di basiliche, edifici, immobili e istituti pontifici;
- il riconoscimento alla Santa Sede del diritto di arbitrato internazionale, in virtù del quale è essa legittimata a intervenire nelle controversie tra Stati solo su richiesta delle parti in causa, e si afferma la neutralità, nonché l'inviolabilità del suo territorio;
- si dichiara risolta definitivamente la questione romana (art. 26), e si riconosce il Regno d'Italia con Roma capitale.

La legge sui culti ammessi

Dopo il Concordato, lo Stato italiano approvò la L. 1159/1929 contenente disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, dimostrando una particolare attenzione nei confronti dei culti diversi da quello cattolico. L'art.1 pone il solo limite dell'ordine pubblico e del buon costume all'esercizio dei culti.

Tale legge si applica ancora per quelle confessioni che non hanno sottoscritto alcuna intesa con lo Stato e che non sono state modificate dal concordato del 1984.

Sezione Seconda

Dal Concordato del 1984 ai nostri giorni

1. Il movimento per la revisione del Concordato del 1929

La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 ° gennaio 1948, pur sancendo i principi inviolabili di libertà e non discriminazione religiosa, ha lasciato immutata la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sancita dagli accordi del 1929. In particolare, la Costituzione repubblicana, riconoscendo fra i suoi principi fondamentali l'uguaglianza religiosa (art. 8, comma 1) e il divieto di discriminazione per motivi religiosi (art. 3), oltre alla

libertà religiosa (artt. 19 e 20), cancellava di fatto ogni forma di sudditanza tra Stato italiano e Chiesa cattolica.

Ciò spiega perché le successive pronunce della Corte costituzionale hanno dichiarato incostituzionali in più parti le leggi 810 e 847 del 1929, nonché L. 848/1955, portando all'abrogazione di numerose norme contrarie alla Costituzione.

Solo con il Concilio Vaticano II, durato quattro sessioni fra il 1962 e il 1965 sotto i pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI, si attuò un profondo rinnovamento che risolse anche la questione dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato. L'argomento è stato affrontato nel n. 76 della Costituzione pastorale «Gaudium et Spes» (1965) sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, uno dei più importanti e coraggiosi documenti del Concilio.

La regolamentazione di tali rapporti deve ispirarsi alle esigenze di una separazione fra Chiesa cattolica e la comunità politica e, al tempo stesso, instaurare una sana collaborazione tra le due istituzioni garantendo sempre e comunque i diritti fondamentali dell'uomo sia come cittadino sia come fedele.

2. L'accordo di revisione del Concordato lateranense

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana pose il problema della risoluzione delle antinomie tra le norme in essa contenute e quelle pattizie e, più in generale, con la legislazione nazionale in materia di culto.

Sebbene parte della dottrina ritenesse che, alla luce della rigidità della stessa e dell'inviolabilità dei principi costituzionali, i Patti non potessero essere conservati integralmente, si affermò l'orientamento favorevole ad una loro revisione allo scopo di armonizzarli con i principi costituzionali e il mutato costume sociale del Paese.

L'Accordo, firmato il 18 febbraio 1984 a Villa Madama fra il Presidente del Consiglio Bettino Craxi e il Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli, consta di tre elementi:

- il **Preambolo**, in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società italiana a partire dalla Costituzione repubblicana e si ricollega ai principi del Concilio Vaticano II per la mutanda disciplina dei rapporti Stato e Chiesa cattolica;

- il testo vero e proprio, composto da soli 14 articoli, in cui sono sanciti i principi ispiratori dei nuovi rapporti tra Stato e Chiesa cattolica alla luce della Costituzione Repubblicana;
- il Protocollo addizionale in 7 punti per assicurare, con le opportune chiarificazioni, la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle modificazioni convenute e per evitare ogni successiva difficoltà di interpretazione.

Va notato che anche se formalmente si parla di modificazioni, tali accordi costituiscono una vera e propria riscrittura del Concordato del 1929 sia nelle motivazioni di fondo che nei principi ispiratori più consoni ad uno Stato pluralista e democratico.

Con L. 121/1985 è stata data piena e intera esecuzione in Italia all'Accordo (e relativo protocollo addizionale), le cui disposizioni sono entrate in vigore il 4 giugno 1985, data dello scambio delle ratifiche tra le Parti contraenti.

3. Principi ispiratori e struttura del nuovo Concordato

È stato osservato che i Patti Lateranensi non avevano alle spalle una Costituzione rigida quale quella repubblicana del 1948, né le aperture intervenute nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II.

Ecco perché mentre il Concordato del Laterano venne considerato un passo fondamentale verso la definizione della più che annosa questione romana, quello del 1984 è stato un ulteriore passo verso più democratici rapporti tra Stato e Chiesa alla luce del mutato costume sociale, politico e religioso.

Il Concordato vigente presenta, rispetto al precedente, una forma più agile e come tale risulta maggiormente adattabile alle attuali esigenze concrete di culto e dei rinnovati rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, tant'è che per esso si è subito coniato l'appellativo di concordato-cornice.

Rispetto a ben 45 articoli dell'accordo del 1929, densi di precisazioni storicamente superate, si riscontrano negli accordi di Palazzo Madama solo 14 articoli che esprimono pochi ma chiari e solenni principi, mentre vengono previsti numerosi stralci su materie specifiche, rinviati ad accordi successivi tra lo Stato e l'autorità ecclesiastica.

4. Aspetti più significativi del Concordato del 1984

Il Concordato dell'84 presenta alcuni aspetti che possono considerarsi rivoluzionari in quanto costituiscono applicazioni concrete del più volte menzionato n. 76 della Costituzione Gaudium et Spes che detta «criteri interpretativi dell'accordo di modificazione nel suo complesso».

4.1 «Neutralità» dello Stato

L'abrogazione del principio della «religione di Stato» (o del confessionismo statale) (art. 1) conferma la neutralità dello Stato stesso in materia religiosa.

Neutralità non significa agnosticismo perché dal nuovo accordo con la Santa Sede viene fuori, come sottolineato alla Camera dal deputato Rognoni _ (27-1-84), «uno Stato neutrale ma non indifferente rispetto alla rilevanza sociale del fenomeno religioso; che non fa una propria scelta di fede, ma tiene conto delle ispirazioni ideali della comunità; che non può prescindere dall'ispirazione dell'uomo a vivere la propria testimonianza religiosa nella dimensione sociale, netta libertà individuale e collettiva».

Tale «neutralità» comporta una maggiore autonomia della Chiesa cattolica nella sua organizzazione. L'art. 3 sancisce, infatti, la piena libertà della Chiesa nelle nomine degli uffici ecclesiastici con il solo impegno di comunicare alle auto-rità civili le nomine avvenute negli uffici rilevanti sul piano dell'ordinamento giuridico italiano (ad es. diocesi e parrocchie).

In quest'ottica neutrale lo Stato, nel pieno rispetto della libertà di ciascuno e senza pregiudizio dei diritti degli appartenenti ad altre religioni, assicura ai cittadini di religione cattolica l'assistenza spirituale e la possibilità di adempiere le pratiche di culto in determinate strutture pubbliche: forze armate, polizia, ospedali, istituti di assistenza e di cura, istituti di pena e di prevenzione (art. 11).

4.2 Disciplina degli enti ecclesiastici e impegni finanziari dello Stato

Nel vigente Concordato cadono una parte di esenzioni e di privilegi accumulati dagli enti ecclesiastici dal 1929 in ossequio al principio di eguaglianza tra laici e chierici. Viene riconosciuta la personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fini di religione e di culto; agli effetti delle **leggi tributarie**, per beneficiare di sgravi fiscali, il **fine di religione e di culto** viene **equiparato ai fini di beneficenza e istruzione** (art. 7), mentre le attività, diverse da quelle di culto e di religione, avrebbero dovuto essere soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto dal diritto comune.

Tutta la materia, comunque, è stata rivista da una Commissione paritetica, le cui conclusioni, anche in relazione alla nuova disciplina degli impegni finanziari dello Stato per il clero e il culto cattolico, hanno formato oggetto della L. 222/1985 sulla disciplina degli enti ecclesiastici e sul sostentamento del clero cattolico .

4,3 Matrimonio

Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico come sacramento e quindi ne sanciva il carattere indissolubile (art. 34).

Il vigente accordo, intervenuto dopo la emanazione della L. 898/1970 sul divorzio, si limita, all'art. 8, a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico; allo stesso tempo viene instaurato un regime di radicale superamento della riserva di esclusiva giurisdizione ecclesiastica che in precedenza vigeva per le cause inerenti la nullità del matrimonio (art. 34, comma 4, del Concordato del 1929).

Le sentenze di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non sono più da considerare indispensabili ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto (potendo i coniugi avvalersi dell'art. 2 della legge sul divorzio); le stesse possono, comunque, essere dichiarate efficaci nello Stato con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste per ogni altra sentenza straniera.

Focus La nullità ecclesiastica non è più un passaggio obbligato per chiudere civilmente un matrimonio concordatario, poiché i coniugi possono optare per il divorzio. Tuttavia, le sentenze dei tribunali della Chiesa possono essere rese efficaci nello Stato italiano tramite il procedimento di "delibazione", equiparandole di fatto al riconoscimento di qualsiasi altra sentenza straniera.

Il superamento della "doppia giurisdizione"

Fino agli Accordi di Villa Madama (1984), le sentenze canoniche venivano recepite automaticamente in Italia. Oggi, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno sancito il **principio della doppia via**:

- I coniugi non devono necessariamente attendere i tempi del processo canonico (spesso molto lunghi) per porre fine agli effetti civili del proprio matrimonio.
- È possibile ricorrere al divorzio civile ai sensi della Legge 898/1970.

Il processo di delibazione

Nonostante non siano indispensabili, le sentenze ecclesiastiche mantengono una loro utilità giuridica. Affinché producano effetti nell'ordinamento italiano:

1. **Procedimento:** Devono essere dichiarate efficaci dalla competente **Corte d'Appello** italiana.
2. **Requisiti:** Il giudice civile verifica che la sentenza ecclesiastica non sia contraria all'ordine pubblico italiano (ad esempio, è ostativa una convivenza ultra-triennale che dimostra l'accettazione del rapporto) e che nel procedimento canonico sia stato rispettato il diritto di difesa.

3. **Sentenza Straniera:** Si applicano le medesime condizioni e modalità previste per il riconoscimento delle sentenze pronunciate da autorità giudiziarie di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Rapporti tra nullità e assegno divorzile

La giurisprudenza ha chiarito i complessi risvolti economici che si generano quando un procedimento di divorzio è in corso o già concluso:

- Se la sentenza di delibazione interviene prima che il divorzio sia passato in giudicato, i provvedimenti di natura patrimoniale (es. assegno divorzile) possono cadere.
- Se la delibazione avviene *dopo* il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il riconoscimento della nullità canonica non travolge in automatico gli impegni economici pregressi, permettendo la tutela del coniuge più debole.

4.4 Istruzione religiosa

Con gli Accordi di Villa Madama si è avuto un ribaltamento dell'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica nel rispetto del principio di libertà di coscienza e culto.

Con l'art. 36 del Concordato del 1929 «l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica) era considerato «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica) e considerato obbligatorio (salvo dispensa).

Inoltre, in base all'art. 9 del nuovo testo, lo Stato, riconoscendo il valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continua ad assicurare e garantire l'insegnamento della religione cattolica come materia nelle scuole pubbliche (non universitarie) di ogni ordine e grado; è garantito, tuttavia, a tutti nel rispetto della libertà di coscienza, il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

4.5 Sostentamento del clero

Sulla base della delega dell'art. 7 degli accordi di Villa Madama è stata concertata e pubblicata la L. 222/1985 (Sostentamento del clero cattolico in servizio nella diocesi) con cui si è abolito il sistema dei «supplementi di Congrua» precedentemente versati ai titolari di enti ecclesiastici con cura d'anime ricorrendo ad un doppio sistema:

- la detraibilità del reddito imponibile delle donazioni della Chiesa (art. 46);
- la destinazione della quota dell'8 per mille dei proventi delle imposte pagate dai fedeli in veste di contribuenti (art. 47).

Questa soluzione viene adottata anche per i fedeli di altre confessioni, come, ad esempio, di quella Valdese.

Focus: La legge 20 maggio 1985 n. 222 ha sostituito il sistema della congrua con un doppio meccanismo di sostegno economico: l'integrazione diocesana (garantita dagli IDSC) e le offerte deducibili dei fedeli, entrambe supportate a livello nazionale dal gettito dell'8xmille.

Il doppio sistema introdotto si articola in:

- **Integrazione da parte dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC):** Ogni sacerdote in servizio per la diocesi riceve una remunerazione mensile fissa. Qualora i redditi personali del sacerdote (derivanti da eventuali incarichi, come l'insegnamento, o da pensioni) e le rendite della parrocchia non fossero sufficienti a raggiungere la soglia stabilita dalla CEL, l'IDSC interviene integrando la cifra.
- **Offerte liberali dei fedeli (Offerte per il sostentamento del clero):** Rappresentano l'altro pilastro del sistema, finalizzato a responsabilizzare la comunità. I fedeli possono effettuare donazioni dedicate, che risultano fiscalmente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF entro un tetto massimo stabilito per legge (fissato a € 1.032,91 annui).

L'intero impianto è supervisionato dall'Istituto Centrale (ICSC), che può intervenire in via perequativa per sostenere le diocesi economicamente più svantaggiate

5. Lo sviluppo della legislazione regionale

In Italia, con l'introduzione dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) la legislazione nazionale, anche sulla scia di quella europea, ha predisposto una serie di mezzi di tutela del fenomeno religioso che ha trovato la sua piena attuazione nelle discipline di settore. Così dalla mera tutela normativa di tale fenomeno si è passati alla promozione del fattore religioso a garanzia dello sviluppo spirituale dell'essere umano e dei suoi bisogni primari.

Questa tendenza è stata oggetto di alcune leggi regionali che hanno interessato aspetti anche trasversali del fenomeno religioso (BOTTA), come ad esempio l'istruzione, l'assistenza ospedaliera, penitenziaria, il volontariato e l'aborto: l'intervento del legislatore regionale ha, così, in parte superato la dicotomia fonti concordatarie e fonti statali, favorendo lo sviluppo di una legislazione locale extra-concordataria più vicina ai cittadini.

Focus Le leggi regionali hanno progressivamente ampliato il loro raggio d'azione per disciplinare il **fenomeno religioso** in ambito locale. Questa evoluzione ha generato una legislazione "extra-concordataria" che integra gli accordi bilaterali dello Stato, offrendo risposte concrete ai bisogni dei cittadini attraverso esempi pratici e trasversali:

- **Assistenza Ospedaliera e Penitenziaria:** Le Regioni intervengono per garantire l'assistenza spirituale (cattolica e delle altre confessioni) all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, definendo le modalità operative dei cappellani e dei ministri di culto nei luoghi di cura e nelle carceri.

- **Istruzione ed Edilizia di Culto:** Normative regionali hanno disciplinato l'offerta di strutture per l'esercizio del culto e le attività integrative e di volontariato organizzate dagli enti religiosi sul territorio.
- **Aborto e Consultori:** La regolamentazione dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) e l'organizzazione dei Consultori Familiari rappresentano un punto di intersezione tra la materia sanitaria (di competenza regionale esclusiva) e le convinzioni etico-religiose dei pazienti e del personale sanitario (obiezione di coscienza)

FORMAZIONE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO

Statuto Albertino (1848) _____ La religione cattolica è religione
di Stato

Legge delle guarentigie 1871 _____ Garanzie di rendite, immunità e
privilegi al Pontefice

Patti lateranensi (1929) _____ Riconoscimento dello Stato della
Città del Vaticano e
regolamentazione
dei rapporti tra Stato e Chiesa

Legge sui culti ammessi (1929) _____ Copertura costituzionale dei
Patti Lateranensi
Riconoscimento
della libertà e
uguaglianza religiosa

Concordato 1984 _____ Modifiche al Concordato dei
Patti Lateranensi del 1929
fissando nuovi principi

Domande d'esame

Qual è la struttura dei Patti Lateranensi

Qual era la funzione della Convenzione finanziaria.

Rapporto tra principi costituzionali e Patti Lateranensi

Il nuovo Concordato

Fenomeno religioso e legislazione regionale

Le fonti del diritto ecclesiastico

1. Concetti introduttivi

Fonti del diritto ecclesiastico sono tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme in materia ecclesiastica.

Nell'ambito delle fonti del diritto è possibile distinguere:

le fonti di produzione, lo strumento predisposto dall'ordinamento per creare, modificare ed estinguere le norme giuridiche. In tale ambito si distinguono le fonti fatto, determinate da fatti sociali o naturali considerati idonei a produrre diritto (fonti non scritte), e fonti atto, poste in essere da organi o enti nell'esercizio di poteri ad essi attribuiti dall'ordinamento (fonti scritte);

le fonti sulla produzione, gli organi e le procedure di formazione del diritto (es. di fonte sulla produzione è il principio pacta sunt servanda che stabilisce il rispetto assoluto degli accordi una volta che gli stessi vengano stipulati);

le fonti di cognizione, che sono gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti di produzione.

Focus Le **fonti di produzione** sono atti o fatti abilitati dall'ordinamento a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Le **fonti sulla produzione** sono norme che disciplinano le modalità, i procedimenti e i soggetti autorizzati a produrre le fonti di produzione (le regole sulle regole). La differenza principale risiede nel fatto che le prime *creano* diritto, le seconde *disciplinano* come crearlo.

Ecco i dettagli e gli esempi:

1. Fonti di Produzione (Cosa crea il diritto)

Sono gli strumenti che introducono nuove norme nell'ordinamento. Si dividono in:

- **Fonti-atto:** Manifestazioni di volontà espresse da organi dello Stato (es. Costituzione, leggi ordinarie, decreti).
- **Fonti-fatto:** Comportamenti sociali o naturali riconosciuti come idonei a produrre norme (es. consuetudine).

Esempi:

- La Costituzione Italiana.
- Una Legge Ordinaria del Parlamento.
- Un Decreto-legge o Decreto Legislativo del Governo.
- I Regolamenti comunitari.

2. Fonti sulla Produzione (Come si crea il diritto)

Sono norme che individuano i soggetti titolari di potere normativo, le procedure di formazione e gli atti prodotti. Definiscono se un atto è o non è una valida fonte del diritto. [

Esempi:

- **Articoli 70 e seguenti della Costituzione:** Disciplinano il procedimento di formazione delle leggi (approvazione, promulgazione, pubblicazione).
- **Articolo 138 della Costituzione:** Definisce le modalità per la revisione costituzionale.
- **Leggi di revisione costituzionale:** Regolano come si modifica la Costituzione stessa.

Tabella Comparativa

Caratteristica	Fonti di Produzione	Fonti sulla Produzione
----------------	---------------------	------------------------

Funzione	Creano norme giuridiche	Disciplinano la creazione di norme
Cosa definiscono	Il contenuto della norma	Il procedimento e i soggetti
Esempio	Legge del Parlamento	Art. 70 Cost. (Procedura)

Nota: Le fonti sulla produzione sono a loro volta fonti di produzione, poiché la regola che disciplina la procedura è essa stessa una norma giuridica

Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la pluralità delle fonti o, per meglio dire, dei centri di produzione delle norme che si articolano in nazionali, sovranazionali e internazionali. In particolare, si parla oggi di fonti multilivello proprio in ragione di tale molteplicità dei centri di produzione che rendono complesse l'applicazione delle norme giuridiche, soprattutto laddove vigono normative, come quelle dell'Unione europea, che sono direttamente applicabili nei Paesi membri.

2. Classificazione delle fonti

Le norme del diritto ecclesiastico italiano sono atipiche e hanno origine differente, essendo alcune di immediata derivazione statale, altre esecuzione di preventivi accordi (concordati, intese ecc.) con le autorità religiose.

Le norme religiose, pur essendo prodotte da ordinamenti diversi da quello statale (trattati internazionali oppure ordinamenti interni confessionali delle varie autorità religiose), sono recepite ricorrendo a particolari forme di adattamento: le intese, ad esempio, hanno accresciuto le forme di contrattazione (moltiplicazione dei livelli di contrattazione).

Da ciò consegue la classificazione delle fonti di diritto ecclesiastico in:

- costituzionali;
- di provenienza unilaterale statale;
- di provenienza unilaterale confessionale (es. diritto canonico);
- di provenienza bilaterale (o concordatarie);
- esterne derivanti da trattati internazionali o sovranazionali (ed. diritto dell'Unione europea).

A tali fonti si aggiungono le pronunce della Corte costituzionale che hanno inciso in modo determinante sul diritto ecclesiastico in quanto costituiscono il diritto vivente svolgendo sia un'attività di custodia e formalizzazione di valori e principi già vigenti che di innovazione interpretativa dei vuoti lasciati da un

legislatore non sempre in grado di sintonizzarsi con il ritmo incalzante delle dinamiche sociali (CONSORTI).

3. Le fonti costituzionali

La Costituzione italiana manifesta un interesse di ampio respiro per la coscienza del singolo e per il sentimento religioso, a prescindere dal culto di appartenenza.

Del fenomeno religioso la Costituzione si è interessata dal punto di vista:

- organizzativo esterno, riconoscendo una posizione di particolare favore verso la Chiesa cattolica bilanciata dal riconoscimento di pari rilevanza giuridica a tutti i culti e le formazioni sociali con finalità religiose;
- individuale, riconoscendo il diritto soggettivo di libertà religiosa.

In particolare, i principi costituzionali in materia religiosa sono contenuti negli:

- artt. 2, 3 che sanciscono il principio personalista, fra cui è ricompresa la libertà confessionale, e il principio di eguaglianza, senza discriminazioni, in materia di religione;
- artt. 7 e 8 che tracciano il regime dei rapporti tra lo Stato con la Chiesa cattolica e le altre confessioni acattoliche;
- artt. 19, 20 che riconoscono e tutelano la libertà religiosa e vietano trattamenti discriminatori fondati sul fine di culto o sul carattere ecclesiastico per gli enti che operano nel settore religioso;
- artt. 17, 18 e 21 che riconoscono l'esercizio di tutte le libertà (sia in forma associata che singola) connesse a quella religiosa quali la libertà di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero, di proselitismo ecc.;
- art. 33 che sancisce la libertà di insegnamento, anche religioso.

4. Fonti di provenienza unilaterale statale

Le fonti unilaterali, ossia quelle provenienti dal legislatore, possono distinguersi in:

- **generali** le norme contenute nei codici o in altre leggi che, pur non essendo proprie della materia ecclesiastica, coinvolgono direttamente o indirettamente il fattore religioso (rex mixtae)

- **settoriali**, tutte le norme emanate per disciplinare esplicitamente la materia ecclesiastica tra Stato e Chiesa cattolica. In tale categoria rientrano in primo luogo tutte le leggi emanate dal Regno d'Italia dal 1861 fino ai Patti Lateranensi (11-2-1929), ma anche la legislazione eversiva e la **legge delle guarentigie** (L. 214/1871). Vi è poi l'insieme delle norme emanate dallo Stato dopo i Patti Lateranensi e il nuovo Concordato (accordi di Villa Madama) del 1984, emanate per interpretare, attuare o integrare le norme concordatarie.

Per quanto riguarda le leggi relative ai culti acattolici, la L.1159/1929 (e successivo R.D. 289/1930) regola l'attività di tutte le confessioni acattoliche esistenti in Italia, nonché tutte le intese stipulate con esse (v. Cap. 18).

5. Fonti di provenienza unilaterale confessionale

Si tratta di norme prodotte dagli ordinamenti giuridici confessionali per disciplinare determinati rapporti cui lo Stato conferisce valore giuridico ed efficacia civile, rinunciando a una disciplina propria.

Si tratta, in sostanza, dell'ordinamento della Chiesa cattolica, il diritto canonico, che costituisce il completamento sia delle fonti unilaterali statali che quelli bilaterali.

Il diritto canonico costituisce una delle fonti del diritto ecclesiastico in considerazione del fatto che:

- buona parte delle norme del diritto ecclesiastico (relativo all'organizzazione alla chiesa cattolica) presuppongono, per la loro applicazione, la conoscenza degli istituti di diritto canonico;
- molte norme del diritto della Chiesa debbono considerarsi vigenti nell'ordinamento statale se nelle leggi vi è un esplicito richiamo ad esso, spesso con la formula «secondo le norme del diritto canonico».

Sul punto, si ricordi la Legge LXXI, promulgata dal Papa Benedetto XVI e in vigore dall'1-1-2009, che ha abrogato il principio del recepimento automatico (per tacito consenso) della legislazione italiana nel diritto vaticano: è ora necessaria una approvazione espressa dello Stato Vaticano per evitare il recepimento di norme (es.: testamento biologico) contrarie ai suoi principi. Questa regola vale anche di fronte ai trattati sovranazionali e internazionali (es.: in materia di aborto) che siano in contrasto con l'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano.

Focus La legge sulle fonti del diritto Vaticano N. LXXI promulgata da Papa Benedetto XVI, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, ha abolito il meccanismo di recepimento automatico (per tacito consenso) delle leggi italiane nell'ordinamento vaticano.

Il recepimento delle leggi italiane

In base alla normativa precedente (risalente al 1929), le leggi italiane venivano recepite in modo automatico nel diritto vaticano qualora non fossero in contrasto con i principi canonici. La Legge LXXI ha modificato questo approccio, stabilendo che la legislazione italiana funge solo da fonte "suppletiva". Di conseguenza, le norme civili italiane si applicano nello Stato della Città del Vaticano solo se espressamente recepite e approvate dalle autorità vaticane, e a condizione che non contrastino con il diritto divino o i principi generali del diritto canonico. Questo serve a bloccare preventivamente l'ingresso nell'ordinamento vaticano di disposizioni considerate contrarie alla morale cattolica (come, ad esempio, le tematiche sul testamento biologico).

I Trattati Sovranazionali e Internazionali

La stessa logica si applica agli accordi internazionali. Per quanto l'ordinamento vaticano riconosca le norme del diritto internazionale generale e i trattati di cui la Santa Sede è parte, il principio generale rimane invariato: tali accordi non possono derogare ai principi fondamentali dello Stato della Città del Vaticano e della dottrina cattolica. Questo vale, ad esempio, per le tassi sovranazionali e internazionali in materia di aborto, pratiche da sempre condannate in modo rigoroso dal Magistero della Chiesa. Il Vaticano preserva la propria sovranità respingendo qualsiasi norma sovranazionale che imponga o tuteli l'interruzione di gravidanza, la quale è considerata una violazione del diritto alla vita

6. Fonti di provenienza bilaterale {o concordatarie}

Si tratta di quelle norme statali predisposte come attuazione di un impegno assunto con altro ordinamento.

Esempi tipici sono:

- la L. 810/1929, con la quale fu data attuazione alle disposizioni contenute nei Patti Latera-nensi del 1929;
- la L. 121/1985, con la quale è stata data piena e intera esecuzione al nuovo accordo internazionale di Villa Madama del 1984;
- e leggi di attuazione delle intese ex art. 8. comma 3, Cost. stipulate con le confessioni acattoliche.

Tali norme, frutto dell'accordo di due contraenti (cd. norme pattizie) appartenenti ad un ordine esterno (internazionale), sono recepite dall'ordinamento interno statale con efficacia obbligatoria per i cittadini.

Altri esempi significativi sono rappresentati:

- dalle norme emanate dallo Stato a seguito di impegni internazionali per la tutela di minoranze religiose (art. 15 del Trattato di pace 10-2-1949);

- dalla L. 206/1985 con la quale è stata data esecuzione al protocollo del 15-11-1984 che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica ex art. 7, n. 6 del nuovo Concordato.

7. Le fonti del diritto internazionale. La CEDU

Il fenomeno religioso non viene regolamentato solo dal diritto interno statale, ma riceve ampia tutela anche a livello internazionale. A conferma di ciò, l'art.117, comma 1 Cost. stabilisce che la potestà legislativa regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali.

Gli atti emanati in tale sede trovano applicazione nell'ordinamento italiano mediante leggi di esecuzione e assumono il rango di leggi atipiche o rinforzate, giacché richiedono per la loro entrata in vigore ulteriori formalità rispetto a alla legge ordinaria (ad es. referendum, accordo internazionale ecc.).

Tali leggi di esecuzione presentano una particolare resistenza passiva per cui non possono essere abrogate da altre leggi che non recepiscano modifiche dei trattati internazionali, ma la loro illegittimità costituzionale può essere dichiarata dalla Corte costituzionale.

Fra le convenzioni internazionali particolare rilievo assume la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 nell'ambito del Consiglio d'Europa e divenuta esecutiva in Italia con L. 848/1955. La CEDU riconosce ad ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9).

Tale diritto include la libertà di cambiare religione o pensiero, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

La libertà di religione può essere oggetto di restrizioni soltanto con misure stabilite per legge e necessarie, in una società democratica, alla tutela della sicurezza pubblica, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale comune, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Altri diritti riconosciuti dalla CEDU che incidono sulla materia religiosa sono il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), la libertà di pensiero e di espressione (art. 10), il divieto di discriminazione per motivi religiosi (art. 14). La Convenzione ha istituito la Corte europea dei Diritti dell'Uomo che

rap-presenta un efficace sistema di tutela contro le violazioni commesse dagli Stati membri. La Corte può essere adita sia da un altro Stato membro sia da una persona fisica o da un'associazione e può condannare lo Stato ad un adeguato indennizzo.

8. Le fonti del diritto dell'Unione europea

L'Unione europea si è occupata del fenomeno religioso sia attraverso il diritto originario, costituito dai Trattati europei, sia attraverso il diritto derivato, costituito da regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri emanati dalle istituzioni europee (Parlamento, Commissione ecc.).

Un primo riconoscimento della rilevanza, a livello europeo, di tale fenomeno dal punto di vista collettivo fu attuato già in occasione della firma del Trattato di Amsterdam, nel 1997, attraverso la Dichiarazione n. 11 annessa al Trattato, nella quale si affermava che «L'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. L'Unione europea rispetta egualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali».

Tale Dichiarazione, pur non avendo valore giuridico, manifestava l'intenzione di non definire il regime relativo alle confessioni religiose e l'impegno a non pregiudicare la regolamentazione dettata dai singoli Stati membri.

Lo stesso Trattato dell'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam, fondava l'Unione sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che venivano considerati comuni agli Stati membri.

Inoltre si dichiarava esplicitamente che l'Unione rispettava i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto considerati principi generali del diritto dell'Unione europea (art. 6).

La sempre maggiore centralità del tema dei diritti fondamentali nell'Unione europea viene confermata dall'elaborazione, avvenuta nel 2000, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), assume efficacia vincolante. In particolare, l'art. 6 Trattato sull'Unione europea (TUE) afferma che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali, che acquista così lo stesso valore giuridico dei Trattati. Per

quanto riguarda l'ambito religioso, rileva anche l'art. 21 della Carta che, fra l'altro, vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla religione.

L'Unione aderisce alla CEDU e i diritti fondamentali garantiti da tale convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. In particolare, viene espressamente sancito, all'art.10, il diritto alla libertà di religione, la libertà di cambiare religione, la libertà di manifestare la propria religione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

Il Trattato di Lisbona modifica i trattati istitutivi - il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sulla Comunità europea sostituito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - dettando alcuni cambiamenti per quanto riguarda il fattore religioso. Il nuovo art. 17 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) sancisce il rispetto del diritto ecclesiastico degli Stati membri per quanto concerne lo status giuridico di chiese, associazioni e comunità religiose («L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale»), equiparando ad esse anche le organizzazioni filosofiche e non confessionali («L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali»); la novità è l'impegno da parte dell'Unione europea di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l'identità e il contributo specifico.

Infine, va ricordata la Risoluzione del 19-1-2016, adottata dal Parlamento europeo, sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione. Il fine è quello di promuovere i valori fondamentali dell'UE nella quale, fra l'altro, invita a tener conto del dialogo interreligioso come componente del dialogo interculturale, un presupposto essenziale per la pace e uno strumento fondamentale per la gestione dei conflitti, concentrandosi sulla dignità dell'individuo e sulla necessità di rispettare i diritti umani nel mondo, con particolare riferimento alla libertà di pensiero, coscienza e religione e al diritto alla protezione delle minoranze religiose. Inoltre, sollecita gli Stati membri a coinvolgere le comunità religiose e laiche, in processi d'inclusione che garantiscano loro rispetto, opportunità e partecipazione alla vita civile e culturale in modo umano, rispettoso e sostenibile in tutte le situazioni, specialmente nelle situazioni di emergenza.

9. Le sentenze della Corte costituzionale

Il diritto ecclesiastico italiano si è sviluppato nel corso del tempo non solo attraverso le tipiche fonti di produzione del diritto, ma anche tramite l'attività della Corte costituzionale che con sentenze (ma anche ordinanze) ha inciso in

modo rilevante sulla materia religiosa, a tutela soprattutto della libertà di coscienza e di culto, di eguaglianza e di non discriminazione basata su motivi religiosi.

In particolare, la Corte si è espressa anzitutto mediante **sentenze di accoglimento** con cui sono state dichiarate l'incostituzionalità delle norme sia unilaterali che di derivazione pattizia.

In altre occasioni, la Consulta è intervenuta mediante **sentenze additive**, ossia dichiarando l'incostituzionalità di un testo nella parte in cui omette una norma che doveva necessariamente esserci. In base a quanto sostenuto dalla stessa Corte costituzionale (Ord. 13-15 gennaio 2003, n. 7), tali sentenze, in ragione dei mutamenti normativi, sono assimilabili a vere e proprie fonti del diritto, anche se non sono da considerare fonti in senso stretto.

FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Costituzionali _____ articoli della Costituzione che si occupano del fenomeno religioso

Di provenienza unilaterale _____ Statale
Regionale
Confessionale

Di provenienza bilaterale _____ Attuazione di un impegno assunto con altro ordinamento

Internazionali _____ Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

Europee _____ Trattati
Carta de diritti fondamentali dell'Unione Europea

Domande d'esame

1. Perché si parla oggi di fonti multilivello (par. 1)
2. Come possono essere classificate le fonti del diritto ecclesiastico (par. 2)
3. Quali sono i principi costituzionali in materia religiosa (par. 3)
4. Che cosa sono le fonti unilaterali e come possono distinguersi (par. 4, 5)
5. Quali sono le fonti bilaterali (par. 6)
6. I principi sanciti dalla CEDU (par. 7)
7. In che modo l'Unione europea si occupa del fenomeno religioso (par. 8)
8. Quali tipologie di sentenze ha usato la Corte costituzionale per disciplinare il fenomeno religioso (par. 9)

I principi costituzionali del diritto ecclesiastico

1. Premessa

Mentre lo Stato liberale scelse la linea del separatismo (Cavour affermava il principio di «libera Chiesa in libero Stato»), indirizzo poi smentito dallo Statuto Albertino che si professava confessionista, il regime fascista, al fine di accaparrarsi le simpatie della Chiesa, si aprì almeno formalmente ad un confessionismo disuguale rispetto agli altri culti attraverso i Patti Lateranensi.

L'ordinamento Repubblicano, invece, ha scelto di valorizzare il fenomeno religioso in quanto considerato un aspetto della libertà di pensiero, coscienza e associazione indipendentemente dall'appartenenza dell'individuo ad uno specifico credo religioso.

L'atteggiamento della Repubblica nei confronti della fede, pertanto, deve considerarsi non più neutrale, ma interventista per l'aspirazione del Costituente a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2 Cost.).

2. L'inviolabilità dei diritti dell'uomo

La Costituzione italiana, prendendo le distanze dal regime fascista, pone al centro dell'ordinamento l'uomo e i suoi diritti inviolabili riconoscendoli e garantendoli all'art. 2 sia in quanto singolo (ad esempio il diritto al nome) che come membro delle formazioni sociali (ad esempio i diritti della famiglia).

Le formazioni sociali, i cd. «corpi intermedi», cioè famiglia, partiti politici, sin-dacati ecc., costituiscono il trait d'union tra le istituzioni e il cittadino, rendendo possibile ed effettivo lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese.

I **diritti inviolabili** sono le posizioni giuridiche della persona considerate essenziali, in quanto insite nella natura umana, caratterizzanti la forma dello Stato democratico e tutelati a prescindere dal dettato costituzionale.

Eventuali modifiche che limitino tali diritti costituirebbero non già una revisione della Carta costituzionale, ma un vero e proprio sovvertimento del nostro ordinamento democratico.

I **diritti** sono qualificati come **inviolabili** quando:

- non possono essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto costituiscono fondamento della forma di Stato repubblicana, sociale e di diritto attualmente vigente in Italia;
- sono indisponibili, intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei loro titolari;
- sono imprescrittibili: anche se non esercitati, non cadono mai in prescrizione.

Il riconoscimento dei diritti inviolabili è strettamente connesso con il concetto di «personalità», previsto nell'art. 2 della Costituzione e ribadito dall'art. 3, comma 2. In particolare, i diritti della personalità costituiscono l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive che assicurano all'individuo la propria identità, il proprio decoro, la propria immagine, il rispetto di cui gode presso gli altri (si pensi al diritto alla vita, all'integrità fisica e morale, all'immagine, al nome, alla riservatezza ecc.). Si tratta di diritti assoluti connessi a prerogative essenziali della persona e che, per questo motivo, si acquistano al momento della nascita e fanno capo a tutti (cittadini, stranieri e apolidi).

Focus Nel diritto ecclesiastico, l'art 2 della Costituzione è il fondamento del **principio personalista**, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, inclusa la dimensione spirituale. Esso funge da "norma di chiusura" per tutelare la sfera religiosa dell'individuo e le sue espressioni.

Esempi concreti di questa inviolabilità in ambito ecclesiastico includono:

- **Libertà di coscienza e di non credere:** Rientra nel diritto inviolabile non solo professare una fede, ma anche non professarne alcuna (ateismo) o cambiare religione, senza subire alcuna discriminazione.
- **Tutela dell'identità religiosa:** Include il diritto di professare la propria fede, di fare propaganda, di esercitare il culto in pubblico e in privato, con l'unico limite dei riti contrari al *buon costume*.
- **Obiezione di coscienza:** Il diritto di astenersi da obblighi previsti dalla legge dello Stato (es. servizio militare o pratiche mediche specifiche) qualora entrino in conflitto con i propri principi etici e religiosi.
- **Libertà delle confessioni religiose:** Riconosciute come "formazioni sociali" ove si sviluppa la personalità del singolo, la cui autonomia e organizzazione interna sono protette dallo Stato

3. Il principio di uguaglianza

L'art 3 della Costituzione pone il **principio della uguaglianza giuridica** dei cittadini intesa come regola fondamentale dello Stato di diritto per cui «la legge è uguale per tutti» (**uguaglianza formale**).

Tale principio comporta due fondamentali conseguenze:

- tutti sono uguali davanti alla legge e hanno pari capacità giuridica;
- il riconoscimento della pari dignità sociale, senza alcuna distinzione legata al titolo nobiliare o di studio, al grado, all'appartenenza di classe o alla posizione e al ruolo rivestito. Dal riconoscimento della pari dignità sociale ne deriva per lo Stato (e per i cittadini) il divieto di ogni forma di discriminazione.

Il fatto che tutti gli individui siano uguali davanti alla legge, che tutti godano di pari dignità sociale e che il legislatore non possa adottare misure discriminatorie non prescrive, però, che i cittadini siano posti su un piano di assoluta parità. Sono ammesse nel nostro sistema, infatti, differenze dovute a condizioni socio-economiche: si pensi ad esempio ai master a pagamento presso le università e le scuole più prestigiose, che garantiscono sbocchi occupazionali importanti, ma a cui difficilmente possono accedere individui privi di un'adeguata capacità economica.

Il principio di uguaglianza formale resterebbe, così, una mera enunciazione teorica se non fosse integrato dall'impegno dello Stato sociale a combattere le esasperate condizioni di disuguaglianza economica. Il nostro ordinamento, nel costruire lo Stato sociale, ha accolto tale principio definendo l'uguaglianza sostanziale: il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, infatti, affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economica e sociale, affinché tutti i cittadini siano posti inizialmente su un piano di accettabile parità e godano allo stesso modo di determinate utilità sociali (quali l'istruzione, la salute, il lavoro), per dare pieno sviluppo alla propria persona e così, di partecipare alla gestione del Paese.

Focus. Nel diritto ecclesiastico, l'**articolo 3 della Costituzione** si applica coniugando il principio di uguaglianza formale e sostanziale con la specificità del fenomeno religioso. L'uguaglianza richiede sia l'imparzialità delle istituzioni (primo comma) sia la rimozione degli ostacoli socio-economici e culturali che limitano la libertà religiosa (secondo comma).

Gli esempi pratici si distinguono nettamente:

1. Uguaglianza Formale (Art. 3, 1° comma)

Implica l'assenza di discriminazioni arbitrarie e impone allo Stato di trattare le diverse fedi e convinzioni su un piano di parità davanti alla legge, senza distinzione di religione.

- **Esempio 1: Divieto di discriminazione nei pubblici uffici.** Una pubblica amministrazione non può rifiutare l'assunzione o la promozione di un dipendente in base alla sua fede religiosa o al suo credo (es. ateismo o appartenenza all'Islam). Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.
- **Esempio 2: La tutela penale delle confessioni religiose.** Il codice penale punisce il vilipendio di qualsiasi religione (artt. 402 ss. c.p.). La legge offre la medesima protezione a prescindere dal numero di fedeli, garantendo un'eguale dignità formale a tutte le fedi.

- **Esempio 3: Accesso ai luoghi di culto.** Il diritto di professare la propria fede e aprire luoghi di culto non può subire discriminazioni arbitrarie basate sulla natura della confessione religiosa, nel rispetto dell'art. 8 della Costituzione.

2. Uguaglianza Sostanziale (Art. 3, 2° comma)

Impone alla Repubblica di "rimuovere gli ostacoli" che, di fatto, impediscono il pieno sviluppo della personalità di ciascuno e l'effettivo esercizio della libertà religiosa. Nel diritto ecclesiastico, questo principio si traduce spesso nel concetto di "eguale libertà" e nel pluralismo.

- **Esempio 1: Il sistema delle Intese (Art. 8, comma 3 Cost.).** Lo Stato riconosce le specificità di alcune confessioni religiose attraverso le Intese. Poiché le minoranze religiose potrebbero avere maggiori difficoltà a organizzarsi o a sostenersi rispetto alla Chiesa Cattolica, lo Stato interviene con norme pattizie ad hoc. Questo bilancia le differenze di partenza (storiche, numeriche e organizzative) per garantire un'effettiva *eguale libertà*.
- **Esempio 2: L'insegnamento della religione cattolica e l'opzione alternativa.** Pur prevedendo l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (in virtù di accordi storici), la Repubblica garantisce l'uguaglianza sostanziale prevedendo materie o attività alternative per chi non si avvale di tale insegnamento. Questo assicura che gli studenti non credenti o di altre religioni non subiscano discriminazioni o pressioni psicologiche.
- **Esempio 3: L'assistenza spirituale negli ospedali e nelle carceri.** Lo Stato finanzia e predispone servizi per garantire l'assistenza spirituale ai degenti e ai detenuti. Senza questo intervento, le persone confinate in strutture pubbliche sarebbero di fatto ostacolate nel praticare il proprio culto. Lo Stato interviene fornendo spazi e cappellani/ministri di culto anche per le confessioni di minoranza (es. ortodossi, musulmani) proprio per rimuovere l'ostacolo materiale alla fede.

4. Il principio pattizio

Lo Stato italiano regola i rapporti con ciascuna confessione religiosa a partire da accordi (principio pattizio) disciplinati dalla Costituzione in modo differente a seconda che si tratti di confessione cattolica o confessione diversa dalla cattolica (cd doppio binario).

I rapporti fra Italia e Santa Sede sono regolati dai Patti Lateranensi (art. 7, comma 2, Cost.), veri e propri accordi internazionali, in quanto alla Città del Vaticano sono riconosciuti i caratteri dell'indipendenza e della sovranità, tipici di uno Stato. Il comma 1 dell'art. 7 Cost., infatti, recita «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani».

Secondo parte della dottrina (CASUSCELLI), per «ordine» deve intendersi «un complesso di caratteristiche. il potere sovrano di costruire un proprio ed esclusivo sistema di valori e di principi, di produrre una regolamentazione giuridica e di apprestare la garanzia dei correlati interessi umani».

Tali Patti possono essere modificati con legge ordinaria, purché le modificazioni siano prima concordate fra Stato e Chiesa. Se, invece, manca

l'accordo, lo Stato può procedere alle modifiche, ma deve ricorrere al procedimento di revisione della Costituzione dall'art. 138 Cost.

All'epoca in cui fu redatta la Costituzione questa clausola fu accettata dalla Chiesa che confidava sulla presenza di un partito cattolico in Parlamento "la Democrazia Cristiana" che avrebbe completamente scongiurato tale possibilità. dal momento che per approvare una legge costituzionale sono necessarie maggioranze molto ampie.

In tal modo, alla **legge di esecuzione** di tale **accordo** è riconosciuta una capacità di **resistenza passiva** superiore a quella della legge ordinaria: trattasi, cioè, di una fonte rinforzata che prevede un ulteriore elemento per la modifica o cancellazio-ne della stessa costituito dal **preventivo accordo tra Stato e religione cattolica**. La Corte costituzionale, in ogni caso, ha sottolineato che, pur avendo dato l'art. 7 Cost. rilevanza costituzionale ai Patti Lateranensi, tale disposizione «**non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato**» (sentt. 30/1971 e 175/975).

Il limite dei principi supremi è stato altresì richiamato relativamente all'eventuale **copertura costituzionale** da riconoscersi al **Concordato del 1984**. In particolare, la Consulta ha giudicato la costituzionalità della legge di recepimento del nuovo Concordato, individuando come parametro i soli principi supremi dell'ordinamento costituzionale (sentt. 203/1989 e 13/1991). Pertanto, mentre i trattati in-ternazionali recepiti nell'ordinamento italiano incontrano come limite il dettato costituzionale nella sua interezza, per cui la dottrina parla di controlimiti allargati (GIUPPONI), il Concordato tra Stato e Chiesa, in ragione della copertura costi-tuzionale ex art. 7 Cost., incontra come limite «unicamente» i principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

5. Il principio del pluralismo confessionale

5.1 Il riconoscimento dell'identità religiosa

I rapporti fra lo Stato italiano e le **confessioni diverse dalla cattolica** sono regolati con **legge ordinaria** sulla base di **intese** con le relative rappresentanze (art. 8 Cost.). In questo caso, dunque, l'intesa non ha valore internazionale, come nel caso della Santa Sede, ma di semplice accordo interno.

Alle confessioni acattoliche è riconosciuta piena autonomia e indipendenza, con il limite del rispetto dell'«ordinamento giuridico italiano», soprattutto in materia di ordine pubblico e buon costume, pena la loro illiceità.

Da quanto detto, si evince come la Costituzione italiana, in contrapposizione al dettato dell'art. 1 dello Statuto albertino, che proclamava la sola religione cattolica come religione di Stato (principio del confessionarismo di Stato), sancisce il **principio del pluralismo delle confessioni religiose**.

Nel punto 1 del Protocollo addizionale al nuovo Concordato, viene detto esplicitamente che non si considera più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti Lateranensi che considera la religione cattolica come sola religione dello Stato. Tale disposizione si pone come principio interpretativo di tutte le norme pattizie e di derivazione pattizia, nel senso che queste ultime non saranno passibili di applicazione da parte degli organi dello Stato secondo interpretazioni difformi rispetto al principio di neutralità.

Non sono, quindi, ammesse discriminazioni tra i culti che si basino, ad esempio, sulla circostanza della loro più ampia diffusione sul territorio nazionale, rispetto alle altre confessioni.

La protezione del sentimento religioso, inteso come aspetto della libertà religiosa, non è graduabile in funzione dei suoi adepti ed ogni sua violazione colpisce la coscienza religiosa del fedele indipendentemente dalla confessione di appartenenza. **Non può costituire fattore discriminante neppure l'esistenza di un'intesa con lo Stato**. Le intese non possono, cioè, costituire una condizione imposta dai pubblici poteri alle confessioni per poter godere della libertà di organizzazione e di azione garantita dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose (Corte cost., sent. 346/2002).

La **pari libertà** riconosciuta alle confessioni religiose non esclude, però, che attraverso lo strumento delle intese, non possa introdursi un **regime giuridico differenziato** volto alla **valorizzazione dell'identità della singola confessione** mediante una più favorevole regolamentazione concordata attraverso le intese dei reciproci rapporti.

5.2 I limiti all'esercizio del culto acattolico

L'art. 8, comma 2, Cost., ricollegandosi al principio generale dell'art. 2, ha riconosciuto alle confessioni non cattoliche un ambito di autonomia e di libertà, per esempio, rispetto alla passata legislazione a tutela del principio di eguaglianza oltre a quelli di libertà religiosa e non discriminazione.

È stato, infatti, sancito il potere di autodeterminazione di ogni culto che deve essere messo in condizioni di emanare norme per i suoi fedeli efficaci anche nei confronti dello Stato, che è tenuto a non interferire sui loro contenuti se non ricorrono violazioni di legge.

Alla capacità delle confessioni acattoliche di dotarsi di propri statuti corrisponde il conseguente abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge qualsiasi contenuto degli stessi.

Il riconoscimento di tale autonomia istituzionale, dunque, esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purché gli statuti di tali culti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Questo principio va inteso per specifiche limitazioni derivanti da particolari disposizioni normative (Corte cost. sent. 43/1998) (es.: il ricorso allo strumento urbanistico solo per impedire la Costituzione di un luogo di culto).

Per quanto concerne l'esercizio in pratica dei culti acattolici, la Costituzione repubblicana prevede, tra i diritti fondamentali, la libertà di culto; unici limiti a questa libertà sono quelli derivanti tassativamente dal combinato disposto degli artt. 19 e 17 Cost.:

- l'art. 19 stabilisce la libertà d'esercizio del culto in pubblico e in privato, sem-preché si tratti di riti non contrari al buon costume;
- l'art. 17 sancisce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi, anche in luogo aperto al pubblico, senza preavviso alle autorità, e in luogo pubblico con preavviso alle autorità, le quali possono vietare la riunione sol-tanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

5.3 Le intese con i culti acattolici

Il comma 3 dell'art. 8 Cost. stabilisce che i rapporti fra Stato e confessioni reli-giose diverse dalla cattolica sorrette dal principio di bilateralità affermando che i rapporti tra le due autorità (statale e religiosa) «sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Le intese costituiscono accordi tra la confessione singola e lo Stato su questioni concernenti sia l'una che l'altra parte.

La previsione delle intese per la regolamentazione dei rapporti fra Italia e confessioni acattoliche ha indotto alcuni autori a riscontrare un parallelismo

con la norma dell'art 7 2° comma Cost configurando le intese come dei veri e propri concordati.

Questa tesi non è accolta dalla dottrina prevalente in base alle seguenti osservazioni:

- le intese ex art. 8 Cost. esauriscono la loro funzione sul piano del diritto nazionale e costituiscono convenzioni di diritto pubblico interno;
- gli accordi o concordati ex art. 7 Cost. intervengono tra due ordinamenti giuridici primari (ciascuno nel suo ordine «indipendente e sovrano») con rilevanza internazionale, situazione differente rispetto alle intese.

È, comunque, da condividere l'opinione di CRISAFULLI secondo il quale ambedue le norme si riconducono ad un principio comune più generale, che prescrive che la legislazione statale in materia ecclesiastica non debba essere unilaterale, ma preventivamente concordata fra Stato e confessione religiosa al fine dell'esercizio pieno dei diritti di libertà di culto ecc.

In ogni caso, una volta che le intese siano recepite in legge, le stesse godono di una forza passiva rinforzata in quanto possono essere modificate soltanto da successive leggi che recepiscono nuove intese concordata fra le parti. Si noti, però, che le leggi di recepimento delle intese conservano il rango di leggi ordinarie e le norme in esse contenute sono sindacabili dalla Corte costituzionale non solo quando violano i principi supremi, ma anche qualunque altra norma di rango costituzionale.

Per quanto concerne la procedura da seguire, le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula di una intesa, spetta al **Governo**. Le confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al **Presidente del Consiglio dei Ministri**, il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose al **Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri**.

La particolarità del disegno di legge di intesa, è che può esso solo essere accettato o respinto dal Parlamento, ma non emendato, al fine di evitare che lo Stato approvi un accordo difforme dai contenuti di quello che è stato precedentemente concordato con la confessione religiosa.

Nel caso di mancata approvazione da parte delle Camere, totale o parziale, il testo torna al Governo che è tenuto di nuovo a riaprire le trattative con la confessione per concordare bilateralmente eventuali e ulteriori modifiche.

Per quanto concerne la condizione giuridica delle confessioni che dovessero o volessero) rimanere prive di intesa, parte della dottrina ritiene che lo Stato sia libero di legiferare unilateralmente, sempre in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione, non solo nei primi due commi dell'art. 8, ma anche nel comma 2 dell'art. 3 il cui disposto fa obbligo alla Repubblica di «rimuovere gli osta-coli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana tra l'altro nel campo religioso».

6. La libertà di coscienza

La libertà di coscienza costituisce una vera e propria libertà autonoma che abbraccia tutti gli atteggiamenti dell'individuo direttamente imputabili alla sua coscienza e, tra questi, in primis, è considerata la libertà religiosa.

Pur non essendo espressamente disciplinata dalla Costituzione, ma solo enunciata, la libertà di coscienza trova comunque tutela a partire anzitutto dall'art. 2 della Costituzione: riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo significa anche assicurare protezione costituzionale a quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con sé stesso che di quelli costituisce la base spirituale di qualsiasi culto (cfr. Corte cost. sent. 467 /1991).

La Corte costituzionale, nella sent.117/1979, ha chiarito che la libertà **di coscienza dei non credenti** va fatta rientrare nella più ampia libertà religiosa assicurata dall'art. 19 Cost., il quale garantirebbe anche una corrispondente **libertà negativa di non credere** (ateismo).

Un esplicito riconoscimento della libertà di coscienza in materia religiosa è arrivato dal **legislatore** che ha recepito le intese con le confessioni acattoliche. La L. 449/1984 (che recepisce l'intesa con la Tavola valdese) dichiara che la Repubblica, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto **di non avvalersi dell'insegnamento religioso**.

Formulazione analoghe sono contenute nelle altre leggi ricettive delle intese.

Ciò spiega perché l'insegnamento della religione cattolica non è stato considerato dalla Corte costituzionale causa di discriminazione, né tanto meno in contrasto con il principio di laicità, in quanto lo stato di non obbligo degli studenti che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento esclude che si operino dei condizionamenti dall'esterno della coscienza sulla libertà di religione.

La libertà di coscienza ha ricevuto riconoscimento e tutela anche a **livello sovranazionale** tanto dall'art. 9 della **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, quanto dall'art. 10 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.

Focus In diritto ecclesiastico, la libertà di coscienza è il diritto inviolabile di formare le proprie convinzioni interiori (moralì, etiche o religiose) e di agire di conseguenza senza subire costrizioni o discriminazioni. Comprende la libertà di credere, di non credere (ateismo) e di cambiare idea.

Esempi concreti e applicazioni pratiche includono:

- **Diritto all'obiezione di coscienza:** La possibilità di rifiutarsi di compiere atti professionali o obblighi legali che contrastano con il proprio intimo sentire. Esempi classici sono l'obiezione all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) per il personale medico, o l'ex obiezione al servizio militare armato.
- **Adesione al credo e pratiche alimentari:** Il diritto di seguire i precetti della propria fede, come il rispetto di diete particolari (es. cibi *halal* o *kosher*), preteso anche all'interno di mense pubbliche (scuole, ospedali o carceri).
- **Giuramento nei tribunali:** In passato era previsto un giuramento con formula religiosa (che imponeva di giurare "davanti a Dio"). La Corte Costituzionale ha sancito la libertà di coscienza dei non credenti, eliminando tale obbligo in favore di una formula laica.
- **Espressione dell'identità personale:** Il diritto di indossare simboli religiosi o indumenti specifici (come il velo islamico o il *kippah* ebraico) sul luogo di lavoro o a scuola, nei limiti del decoro e della sicurezza.
- **Trattamenti sanitari (Rifiuto delle cure):** Il diritto di rifiutare terapie salvavita (come le trasfusioni di sangue per i Testimoni di Geova) per motivi di coscienza e credo religioso, purché si tratti di un paziente adulto, capace di intendere e di volere.

7. La libertà religiosa

7.1 Nozione e natura giuridica

La libertà religiosa può definirsi «la libertà, garantita dallo Stato a ogni cittadino, di scegliere la propria credenza in fatto di religione» (D'AVACK).

Il diritto di libertà religiosa deve considerarsi, quindi, un diritto pubblico subiet-tivo che si inquadra nel più vasto genus dei diritti di libertà.

Si differenzia dai cd. «diritti sociali» (es. diritto all'assistenza) perché, mentre tali diritti comportano la pretesa verso lo Stato ad una prestazione positiva

(esempio: costruzione di ospedali ecc.), il diritto di libertà religiosa del cittadino postula, invece, la pretesa di una prestazione negativa da parte dello Stato che è tenuto ad astenersi da tutti quegli atti che possano impedirne il libero esercizio.

7.2 La previsione costituzionale

Nella Costituzione repubblicana (entrata in vigore il 1 ° gennaio 1948) il principio della libertà religiosa è sancito in tutta la sua completezza, sia sotto il profilo individuale che collettivo.

L'art.19 afferma: «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di fare propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Il Costituente usa la parola «tutti» per indicare i destinatari e, quindi, chiunque si trova nel territorio italiano, anche i non cittadini (stranieri, apolidi, rifugiati ecc.).

In tal senso, tale norma si deve considerare intimamente connessa (LARICCIA) sia all'art. 2, che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» sia all'art. 3, che sancisce «l'eguaglianza dei cittadini davanti la legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». L'art. 20, inoltre, prevede quanto segue: «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». Attraverso tale disposizione viene garantita la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di creare associazioni o istituzioni aventi carattere ecclesiastico o finalità religiosa senza che la legge possa introdurre trattamenti sfavorevoli o discriminatori a carico degli enti religiosi rispetto ad altre associazioni che perseguano scopi diversi, né utilizzare lo strumento fiscale per rendere più difficoltosi la costituzione e il funzionamento degli stessi.

Potrebbe essere, pertanto, considerato lesivo di tale principio l'atteggiamento di alcuni Sindaci che ostacolano la costruzione di luoghi di culto (es. moschee) che attraverso gli uffici comunali effettuano continui accertamenti relativi a presunte violazioni urbanistiche nei confronti dei proprietari di quelle abitazioni in cui i fedeli di solito si riuniscono per la preghiera collettiva.

In base a quanto previsto dalla Costituzione, dunque, si può sostenere che la libertà religiosa costituisce un diritto personalissimo, inalienabile,

indisponibile, inviolabile riconosciuto a ciascun individuo e a tutte le comunità religiose.

7.3 Aspetti della libertà religiosa

Il diritto di libertà religiosa include tre aspetti fondamentali.

Anzitutto la **libertà di fede**, ossia **libertà di professare qualunque fede**, di mutare convincimento, di non professare alcuna fede, di manifestare nei confronti del fenomeno religioso un atteggiamento di indifferenza e di scetticismo, senza che ciò comporti alcuna conseguenza o discriminazione.

La libertà di fede inoltre prevede la **tutela della riservatezza** in materia religiosa in parallelo al più ampio diritto alla privacy disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali e tutelati dalla figura del «**Garante dei dati personali**»

Anche la libertà religiosa negativa (la cd. libertà di ateismo). quindi. va ricompresa nella libertà religiosa e godere della stessa tutela riconosciuta a quest'ultima dall'art. 19 Cost.

L'ordinamento. infatti. attribuisce pari tutela anche al rifiuto di ogni credo religioso così come confermato anche dalla **sent.117 /1979 della Corte costituzionale**. che ha modificato la formula del giuramento dei testimoni, nei processi, nella parte in cui imponeva di assumere la responsabilità delle proprie dichiarazioni «davanti a Dio»;

Vi è poi la **libertà di propaganda**, ossia libertà riconosciuta a tutti di fare proseliti (cd. proselitismo) sia all'interno dei luoghi di culto che al di fuori, mediante la parola, gli scritti, i libri e tutti gli altri mezzi di esternazione del pensiero. Anche con l'esaltazione della propria fede o attraverso la contestazione o la negazione del fondamento dogmatico degli altri culti sia con argomentazioni motivate che perfino con asserzioni immotivate, purché non rappresentino ingiuria al credente e, perciò, lesione della sua personalità o oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia il suo credo.

Infine, c'è la libertà di culto, ossia la libertà di celebrare i riti della propria confessione e compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico.

La previsione dell'art. 19 va coordinata con quanto prevede l'art. 17 Cost., che impone il preavviso per le riunioni in luogo pubblico alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica ma assolutamente non ne possono impedire lo svolgimento.

Sono stati pertanto dichiarati incostituzionali l'art. i del R.D. 289/1930, nella parte in cui imponeva regio decreto, che consentiva le riunioni dei fedeli senza preventiva autorizzazione governativa soltanto in un edificio la cui apertura fosse stata autorizzata e a condizione che la riunione fosse presieduta o autorizzata da un ministro di culto. In tutti gli altri casi la disposizione dell'art. 2 applicava le norme comuni per le riunioni pubbliche.

Da ultimo, la **Corte costituzionale**, con sent. **63/2016**, ha dichiarato incostituzionale la legge Regione Lombardia 11-3-2005, n. 12 nella parte in cui richiede, per la realizzazione di luoghi di culto acattolici, che la confessione abbia una «presenza diffusa, organizzata e stabile sul territorio» e che abbia stipulato un'apposita convenzione con il Comune interessato. Tali condizioni non sono richieste, invece, per la costruzione di Chiese cattoliche. La legge prevede, inoltre, che i finanziamenti destinati alle comunità religiose e le aree individuate dal Comune ad accogliere edifici di culto siano suddivise fra gli enti che ne abbiano fatto richiesta «in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni».

Pertanto, la Consulta ha stabilito che tale legge regionale **viola il principio della libertà di culto sancito dalla Costituzione**, prevedendo misure più restrittive per le religioni diverse dalla cattolica.

7.4 Limiti

L'unico limite che espressamente l'art. 19 Cost. pone all'esercizio della libertà religiosa è rappresentato dal divieto di riti contrari al buon costume. Questa espressione è stata intesa dalla dottrina in maniera restrittiva, come esclusione della legittimità dei riti che offendono il pudore sessuale, la libertà sessuale ed il sentimento morale dei giovani.

Si tratta di **concetto elastico** e caratterizzato dal principio di relatività storica, dal quale deve essere escluso ogni riferimento al concetto generico di «ordine pubblico», come, invece, previsto dall'art. 1 della L. 1159/1930 per i culti acattolici.

Oltre al limite esplicito della contrarietà dei riti al buon costume, sussiste un limite implicito connotato alla necessità di tutelare altri diritti o interessi aventi rilevanza costituzionale.

L'ordinamento statale può limitare la libertà di una confessione religiosa solo quando mette in pericolo altri diritti fondamentali.

Nello svolgimento dei riti del culto, pertanto, non è mai consentita la limitazione dei diritti di libertà (sono perciò vietate la segregazione, la sottoposizione a sofferenze, anche di carattere psicologico, o lo svolgimento di riti macabri e/o sacrificali satanici) per motivi religiosi. Ciò spiega il contenuto della L. 7 /2006, che introduce gravi sanzioni per il nuovo reato di **mutilazione degli organi genitali femminili** (che trova in fini religiosi il suo fondamento).

8. Il principio di laicità

Lo Stato italiano è una Repubblica democratica laica e aconfessionale, senza cioè una religione ufficiale, sebbene manchi nella sua Carta costituzionale una chiara ed espressa previsione del principio di laicità come, al contrario, avviene in altri Stati (si pensi all'art. 1 della Costituzione francese).

Il concetto di laicità può essere inteso (HAARSCHER):

- **in senso ampio**, quando viene rispettata la libertà di coscienza: lo Stato non appartiene a una parte della popolazione, ma a tutti, senza discriminazioni basate su orientamenti personali, ideologici, politici e religiosi ecc.;
- **in senso stretto**, quando esiste una separazione netta fra confessioni religiose e Stato.

In Italia, il **principio di laicità** si ricava in via interpretativa dall'analisi di numerosi articoli della Costituzione e dall'orientamento che la giurisprudenza ha espresso quando è stata chiamata a pronunciarsi in merito.

In particolare, in base ai principi fondamentali di **uguaglianza** di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e di **uguale libertà davanti alla legge** di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), lo Stato deve essere equidistante e imparziale, imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza.

Tale equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha assunto al rango di “principio supremo” (sent. 203/1989, 259/1990, 195/1993, 329/1997) caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato nel quale «hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse» (sent. 440/1995).

In tal senso, le leggi ordinarie, i regolamenti e tutta l'attività della Pubblica Amministrazione devono conformarsi al **principio di laicità** che costituisce

uno dei profili della **forma di Stato** così come **delineato** dalla Carta costituzionale (cfr. sent. Cass. pen. 439/2000).

Da tale analisi traspare un fenomeno «anomalo» definito da più parti della dottrina (CERIOLI, CAMASSA) «**laicità all'italiana**», che non significa indifferenza nei confronti della religione, ma **eguale tutela del sentimento religioso**, indipendentemente dalla confessione che lo esprime.

In materia di trattamento delle diverse religioni, la Corte costituzionale ha individuato i seguenti corollari al principio di laicità che ne specificano la portata e i contenuti:

- il pluralismo confessionale, che impone la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza (sent. 440/1995);
- il divieto di discriminazione fra i culti, fondato sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle differenti confessioni religiose (sent. 440/1995) o, sulla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese (sent. 329/1997);
- la distinzione degli ordini, per cui la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato (sent. 334/1996);
- la equidistanza e l'imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose (sent. 508/2000).

In conclusione, in base al principio di laicità vige la totale equiparazione fra tutte le fedi, differentemente da quanto accadeva sotto lo Statuto Albertino e con la dittatura fascista, per cui la religione cattolica era considerata religione di Stato, mentre gli altri culti erano soltanto «tollerati».

Focus La libertà religiosa nel diritto ecclesiastico è il diritto fondamentale di ogni individuo di professare la propria fede, farne propaganda e praticare il culto, sia in forma individuale che associata. In Italia, questo diritto è tutelato primariamente dall'**articolo 19 della Costituzione**, che si applica sia ai cittadini che agli stranieri.

Gli esempi concreti di questa libertà si dividono in manifestazioni **positive** (azioni attive) e **negative** (diritto di astenersi o non fare),

Esempi di Libertà Religiosa

- **Esercizio del culto (pubblico e privato):** Il diritto per le comunità di aprire luoghi di culto (es. moschee, templi buddhisti) ed effettuare cerimonie.
- **Proselitismo:** La libertà di fare propaganda e diffondere le proprie idee religiose, ad esempio distribuendo materiale informativo o svolgendo opera di conversione.

- **Libertà di coscienza e ateismo:** La libertà "in negativo", ovvero il diritto di non aderire ad alcuna confessione religiosa, di cambiare idea (*ius poenitendi*) o di essere atei.
- **Obiezione di coscienza:** Il diritto, previsto dalla legge, di rifiutarsi di adempiere ad obblighi generali qualora contrastino con il proprio credo (es. obiezione di coscienza per l'interruzione volontaria di gravidanza per il personale medico).
- **Associazione:** Il diritto di creare enti, organizzazioni e associazioni religiose per perseguire fini di culto.

Come funziona e limiti di legge

- **Il limite del buon costume:** Le pratiche e i riti religiosi sono liberi, ma non possono violare il "buon costume", inteso dalla giurisprudenza come contrarietà alla morale sessuale e al pudore.
- **Il divieto di discriminazione:** Lo Stato italiano è laico e riconosce l'eguale libertà di tutte le confessioni davanti alla legge

PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

- Inviolabilità dei diritti dell'uomo
- Divieto di discriminazione in base alla religione
- Rapporti fra Italia e confessioni religiose regolati da accordi
- Uguaglianza formale di tutte le confessioni religiose
- Libertà di scelta della religione

Domande d'esame

1. In cosa si sostanzia il principio di uguaglianza religiosa in materia religiosa (par. 3)
2. Quale fonte normativa garantisce piena autonomia alla Chiesa Cattolica (par. 4)
3. Possono sorgere conflitti fra norme pattizie e altre norme (par. 4)
4. In che modo è possibile procedere alle modifiche dei Patti Lateranensi (par.4)
5. In che modo lo Stato assicura il riconoscimento dell'identità religiosa (par. 5)
6. Quali limiti sono previsti all'esercizio del culto acattolico (par. 5)
7. Caratteri del principio del pluralismo confessionale (par. 5)
8. Che cosa sono le «intese» (par. 5)
9. Quali articoli della Costituzione italiana garantiscono la libertà religiosa (par. 7)
10. Qual è il fondamento costituzionale del principio di laicità (par. 8)